



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2019

Modifiche agli articoli 57 e 58 della Costituzione in materia di base elettorale e di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica all’articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione contiene alcune importanti modifiche che si rendono oggi indispensabili in vista della prossima, possibile, promulgazione della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei membri di ciascuna Camera, pubblicata per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il dibattito sulla riduzione dei parlamentari è risalente nel tempo ed è sempre stato inserito in un contesto più ampio, che teneva insieme i temi della rappresentatività delle Camere e della loro funzionalità. La riduzione numerica è sempre stata associata a proposte di superamento del bicameralismo perfetto o di un suo migliore funzionamento, da conseguire attraverso l'omogeneizzazione delle discipline elettorali e regolamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Oggi, invece, l'approvazione della sola forte riduzione del numero dei parlamentari pone al centro il problema di rappresentatività delle Assemblee nei confronti del pluralismo degli interessi territoriali, politici e sociali espressi dal corpo elettorale come anche, ovviamente, la questione della funzionalità delle nuove Camere. Un problema di fatto ignorato dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che, approvata per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali vigenti in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe – senza ulteriori interventi legislativi e costituzionali – la formazione di collegi uninominali tanto ampi da ricompren-

dere per il Senato fino a un milione di abitanti e un'accentuata discrasia tra diverse regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media.

Il presente disegno di legge costituzionale cerca, innanzitutto, di dare una prima risposta a questi problemi con l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti della più ampia platea di elettori che dovranno rappresentare. A questo scopo gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge costituzionale sono finalizzati a rendere finalmente omogenee le basi elettorali di Camera e Senato, sia eliminando la base regionale con la quale finora è stato eletto il Senato della Repubblica, sia uniformando l'elettorato attivo e passivo delle due Camere. Tali modifiche permetteranno di rendere omogeneo l'elettorato delle due Assemblee parlamentari e consentiranno l'approvazione di un unico sistema di elezione che, fatto salvo il numero minimo di senatori spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma, permetterà al Parlamento italiano di conseguire una più piena e complessiva rappresentatività del pluralismo politico, territoriale e sociale espresso dall'intero Paese.

L'articolo 3, infine, affronta l'importante e collegata questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale è indispensabile riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali nella composizione del Parlamento in seduta comune, riducendoli di un terzo in maniera analoga alla riduzione apportata al numero dei parlamentari.

Tutte le forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza hanno sottoscritto il programma di governo impegnandosi ad approvare « la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un per-

corso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica ». Queste prime proposte di modifica costituiscono dunque un nucleo iniziale di interventi volti ad accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari, la cui ragione di fondo non può consistere nel mero « taglio delle poltrone » o in una generica riduzione degli sprechi, ma che deve essere inteso come intervento idoneo a restituire dignità e ruolo al Parlamento, l'organo costituzionale al centro della nostra democrazia

rappresentativa, l'unico eletto direttamente da tutti i cittadini italiani.

Gli interventi previsti nel presente disegno di legge costituzionale raccolgono le proposte che le forze politiche di maggioranza si sono impegnate ad intraprendere, come concordato nel documento dei Capigruppo di maggioranza in tema di riforme della Costituzione, delle leggi elettorali di Camera e Senato e dei Regolamenti parlamentari, del 7 ottobre 2019.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica della base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 57 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale, nel rispetto del numero minimo di seggi comunque assegnati a ciascuna Regione o Provincia autonoma ».

Art. 2.

(Elettorato attivo e passivo per il Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».

Art. 3.

(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

Art. 4.

(Decorrenza)

1. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e solo successivamente alla promulgazione della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

€ 1,00